



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

91/2013
LUGLIO/1/2013 (*)
2 Luglio 2013

**REGOLE PARTICOLARI PER IL
CALCOLO DEGLI ANTICIPI DI
IMPOSTA SCATURENTI DA UNICO
2013 - PER IMPRESE,
PROFESSIONISTI E PRIVATI NON
SEMPRE E' POSSIBILE IL CALCOLO
CON IL SEMPLICE METODO
STORICO MA, OCCORRE
RIDETERMINARE GLI IMPORTI DA
LIQUIDARE CONSIDERANDO LE
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
CHE, PUR ENTRANDO IN VIGORE**

NELL'ANNO 2013, INFLUISCONO GIA' SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI DA DETERMINARE IN SEDE DI UNICO.

E' noto che, **i versamenti delle imposte sui redditi** (Irpef o Ires) si liquidano considerando sia il **saldo** relativo all'anno oggetto della dichiarazione, sia l'**acconto** per l'anno successivo, che va **pagato in una o in due rate**, a seconda dell'importo.

L'**acconto** Irpef, in particolare, **è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno** (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, **è superiore a 51,65 euro**. L'**acconto**, calcolato con il cosiddetto **metodo storico**, **è pari al 99% dell'imposta dichiarata nell'anno** e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, entro il **30 novembre**, se l'acconto non supera 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il **16 giugno** (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il **30 novembre**;

Il contribuente che prevede di dichiarare, l'anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) **può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore con il cosiddetto metodo previsionale**. Chi sceglie tale secondo metodo sa, però, di rischiare, **in caso di errore**, la **sanzione del 30%** commisurata al minore importo eventualmente versato in sede di acconti.

Ebbene, nonostante **il metodo storico dovrebbe mettere al riparo** il contribuente da eventuali spiacevoli errori di calcolo, quest'anno anche tale procedimento **può nascondere alcune insidie** in relazione ad alcune disposizioni tributarie che, pur entrando in vigore nell'anno 2013, esplicano i propri effetti fin dal calcolo degli acconti.

Il riferimento, per quanto attiene alle imprese e professionisti, è senza dubbio alla **deducibilità, ridotta dal 2013, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore.**

Difatti, il comma 501 della legge di stabilità 2013, intervenendo sull'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, ha **ridotto dal 27,5 al 20 per cento** la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore.

In particolare, **la nuova percentuale di deducibilità** (pari al 20 per cento) trova applicazione per le predette spese relative ad **autovetture e autocaravan,** di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai **ciclomotori e motocicli** non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali **nell'attività propria dell'impresa.**

In virtù delle menzionate modifiche è, inoltre, ridotta al 20 per cento anche la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati **nell'esercizio di arti e professioni in forma individuale.**

Le nuove disposizioni, contenute nel comma 501, hanno trovato applicazione **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013.**

Orbene, la **Circolare del 3 Maggio 2013, n° 12/E dell'Agenzia delle Entrate,** ha chiarito che, ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di applicazione, le nuove limitazioni si applicano a decorrere

dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (*id*: 2013) **si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le novelle disposizioni.**

Pertanto, per ragioni di ordine logico - sistematico, si ritiene che, **la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità.** In senso conforme, si esprimono anche le istruzioni al modello UNICO 2013 SC (*paragrafo 19.1 – "Rideterminazione degli acconti"*).

Le particolarità di quest'anno riguardano però anche i **soggetti non imprenditori.** Questi ultimi, infatti, dovranno fare **attenzione alle disposizioni in materia di redditi fondiari** che, entrando in vigore nel 2013, **influiscono sul calcolo degli acconti,** come accade per la **rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 15%** (ridotta al 5% per i terreni posseduti da coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola).

Sono **salvi, invece, i redditi derivanti da contratti di locazione immobiliare,** che subiranno un sensibile aumento della quota imponibile ai fini Irpef, per effetto della riduzione dell'abbattimento forfettario che dal 15% passa al 5%. Tale riduzione (per i contratti non in regime di cedolare secca) applicabile dal 2013, non incide nel calcolo degli acconti con il metodo storico.

Massima attenzione, dunque, soprattutto per chi, usufruendo della **proroga dei versamenti,** avesse ancora la **possibilità di rivedere il**

calcolo degli acconti, considerando tali disposizioni, al fine di **scongiurare**
le conseguenze di eventuali possibili errori.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN